



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo.

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA

Sezione Prevenzione e Protezione

Via Mario Angeloni n. 61 – Perugia (PG)

Procedura per la definizione delle modalità operative per la verifica del green pass

Rev.	Data	Descrizione
00	12/10/2021	Prima Emissione

Datore di Lavoro

.....
(Dott. Mauro Pianesi)

Firmato digitalmente

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 2 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

SOMMARIO

1.	SCOPO	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	3
3.	APPLICABILITÀ	3
4.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
5.	RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO	5
6.	MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS	5
7.	RINTRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE	9

ALLEGATI

Allegato I	Informativa ai lavoratori
Allegato II	Informativa ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro
Allegato III	Delega ai soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e Autorizzazione in materia di protezione dei dati e privacy
Allegato IV	Istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19
Allegato V	Verbali di accertamento del mancato possesso/presentazione della Certificazione Verde Covid-19 (Moduli 1-2)

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 3 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro.

La presente procedura costituisce appendice al Protocollo di Sicurezza anti-contagio elaborato dall'Ente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

D.P.C.M 12 ottobre 2021

Decreto Legge 8 ottobre 2021 n° 139

Decreto Legge 21 settembre 2021 n° 127

D.P.C.M. 17 giugno 2021

Legge 17 giugno 2021 n° 87

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52

3. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica, nel periodo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo successive e/o diverse disposizioni emanate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, in ambito lavorativo, per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di chiunque svolge un'attività lavorativa in questa pubblica amministrazione, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: imprese di pulizia, personale delle imprese di manutenzione, addetto al rifornimento dei distributori automatici, imprese che saltuariamente accedono alle strutture, nonché consulenti e collaboratori, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, ecc).

Si applica oltre che al personale dipendente della pubblica amministrazione, a qualunque altro soggetto – ivi inclusi i visitatori (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 4 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

La presente procedura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde green pass posseduta ai sensi delle normative vigenti ed in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

La presente procedura non si applica altresì al semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste nel Protocollo di sicurezza anti-contagio vigente, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Certificazioni verdi COVID-19: certificazioni digitali e stampabili (cartacee), che contengono un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il certificato verde o green pass attesta una delle seguenti condizioni:

- stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2,
- stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 5 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

- esecuzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

5. RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO

La presente procedura deve essere applicata dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai soggetti incaricati della verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La verifica dell'applicazione della procedura è di competenza del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei soggetti incaricati delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19.

L'aggiornamento della presente procedura è di competenza del Datore di Lavoro.

6. MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

Il Datore di Lavoro ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) ha definito le seguenti modalità operative:

- installazione agli ingressi di alcune sedi regionali scelte in base alla maggiore capienza (Palazzo Broletto – Palazzo Donini – Piazza Partigiani – sede CRPC – sede di via Palermo – Centro Multimediale) di meccanismi automatici di rilevazione del Green Pass secondo quanto stabilito dal DL 52/2021;
- individuazione dei soggetti incaricati delle attività di verifica e di accertamento delle eventuali violazioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) con atto formale di delega (si veda allegato III) a cominciare da tutti i dirigenti dell'Ente e dagli operatori di portineria;
- messa a disposizione di idonei dispositivi elettronici: telefono smartphone e/o tablet su cui è installata l'applicazione mobile APP VERIFICA C19 per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass), laddove chi è delegato non sia già dotato di un dispositivo elettronico regionale;
- informazione ai soggetti incaricati sulle istruzioni per l'esercizio dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) secondo quanto indicato all'allegato IV della presente procedura;
- informazione ai lavoratori sulle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalla presente procedura in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) in ambito lavorativo, secondo quanto indicato all'allegato I della presente procedura;
- informazione sull'obbligo del green pass per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, mediante informativa affissa all'ingresso e divulgata tramite mail (allegato II della presente procedura);

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 6 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

- controllo da parte del Datore di Lavoro e/o dei soggetti incaricati delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ove possibile, o attraverso controlli a campione (si veda allegato V – Verbali di accertamento).

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, avverrà prioritariamente al momento dell'accesso alle sedi principali dell'Ente con maggior afflusso di dipendenti e visitatori.

Ogni dipendente regionale e qualunque soggetto sottoposto all'obbligo di presentazione del green pass dovrà scansionare il proprio green pass nell'apposito dispositivo installato all'ingresso delle principali sedi regionali (così come indicate al punto 1 del presente articolo). La verifica positiva consentirà lo sblocco dei varchi di accesso.

Quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica o in caso di un'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi, saranno svolti controlli a campione con le modalità di seguito riportate, nelle sedi di lavoro.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, il Datore di Lavoro dispone che ciascun dirigente di servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale (attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane facoltà del singolo Dirigente di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall'art. 9-quinquies comma 6 (comunicazione del lavoratore di mancato possesso della certificazione verde).

Ove se ne ravvisi la necessità, al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e verifica del possesso del green pass, potranno essere ampliate le fasce di flessibilità oraria attuali: ingresso dalle 7,30 alle 9,00 e uscita dalle 13,00. Rimane invariata la flessibilità agevolata che permette l'accesso fino alle ore 9,30.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 7 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass in corso di validità l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunicherà con immediatezza, all'ufficio competente (Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane) e, per conoscenza, al dirigente del Servizio dove svolge la sua attività lavorativa, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare la presenza del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato con le modalità e nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina dell'Ente, e provvedono a comunicare all'interessato e al Dirigente competente, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi. In questo caso non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Non saranno previste conseguenze disciplinari e sarà mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

- b) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione:** il personale preposto che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e dovrà comunicare ai competenti uffici (Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane) l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, il Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane, comunicherà la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 8 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'art. 3, del Decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del Dirigente del Servizio, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (mancato possesso della certificazione verde), con preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione da parte delle autorità competenti. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente dell'Ente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Nel caso in cui, in sede di verifica all'accesso, venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 9 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

del medesimo articolo. La verifica e l'accettazione dei suddetti documenti sarà a carico del Dirigente del Servizio di appartenenza.

7. RINTRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

L'originale della presente procedura sarà conservata dal Datore di Lavoro, presso la sede dell'Ente.

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 10 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

ALLEGATO I

Informativa ai lavoratori

Nel periodo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo successive e/o diverse disposizioni emanate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa, nel settore pubblico o privato, sarà fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (green pass).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, **senza conseguenze disciplinari** e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Ai sensi dei commi 8 e 9 del D.L. 21 Settembre 2021 n. 127, l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 11 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, concedo parentale...).

Come previsto dall'art. 3, del Decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del Dirigente del Servizio, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (mancato possesso della certificazione verde), con preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Data 12/10/2021

Il Datore di Lavoro

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 12 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

ALLEGATO II

Informativa ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro.

MISURE DI ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato

**L'accesso nei luoghi di lavoro è consentito solo a chi è
in possesso del GREEN PASS**

Secondo quanto previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n° 127

GREEN PASS



Si ringrazia per la collaborazione

IL DATORE DI LAVORO
REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 13 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

ALLEGATO III

Delega ai soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e Autorizzazione in materia di protezione dei dati e privacy

Oggetto: Delega al/ai soggetto/i incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del Datore di Lavoro.

Il sottoscritto Dott. Pianesi Mauro Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio e Logistica, in qualità di datore di lavoro dell'Ente, nonché titolare del trattamento, autorizzato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003,

- visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
- visto il D.P.C.M. 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
- vista la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 e l'allegato Manuale d'uso per i verificatori (App Verifica C19);
- vista e considerata l'esigenza del Datore di Lavoro di conformarsi pienamente alle disposizioni di legge nonché quella di ottenere una migliore organizzazione dell'Ente, mediante l'individuazione di uno o più soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito GDPR;
- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- richiamato l'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in base al quale: “1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 14 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.”.

- considerato che con DGR n. 515 del 21/05/2018 “Processo di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 - Registro del Titolare delle attività di trattamento di cui all’art 30 reg. (UE) 2016/679.Censimento” la Giunta regionale ha confermato, in prima fase attuativa del Reg. (UE) 2016/679, il Sistema Privacy di cui alla DGR n. 306/2017;
- vista la DGR n. 1185 del 09/12/2020 “Direttive in materia di trattamento dei dati personali - approvazione disciplinare privacy e linee guida ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003” con la quale la Giunta regionale ha approvato le direttive applicative della normativa in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” da parte del “Sistema Privacy della Regione Umbria” secondo il “Disciplinare regionale privacy” allegato quale “Allegato 1” parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- richiamato l’art. 3 del “disciplinare regionale privacy” in base al quale la Giunta regionale ha individuato quali “soggetti designati” i Direttori e i Dirigenti, a far data dall’accettazione dell’incarico e ciascuno per il proprio ambito di competenza, cui sono attribuiti funzioni e compiti per gli adempimenti necessari per assicurare la conformità dei trattamenti dei dati personali effettuati dalla Regione Umbria in attuazione del Regolamento;

per quanto sopra richiamato:

DELEGA

a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e di accertamento delle eventuali violazioni il/la Sig....., lavoratore dell’Ente “Regione Umbria-Giunta Regionale”.

A tal fine le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno essere effettuate dal/i soggetto/i individuato/i secondo le istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica di cui allegato IV che costituiscono parte integrante della presente delega.

Inoltre in relazione alle seguenti operazioni di trattamento dei dati personali finalizzati alla verifica del possesso del green pass e alla successiva, ed eventuale, adozione dei provvedimenti connessi:

AUTORIZZA

- 1) a prendere atto e prendere visione del possesso e della validità del green pass in tempo reale, senza registrazione o conservazione delle persone che accedono ai luoghi di lavoro nelle sedi e negli uffici della Regione Umbria;
- 2) a prendere atto e prendere visione del possesso e della validità dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo, senza registrazione o conservazione delle persone che accedono ai luoghi di lavoro nelle sedi e negli uffici della Regione Umbria;

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 15 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

3) a procedere alla segnalazione al Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e Gestione delle Risorse Umane e al Dirigente competente, del nominativo del dipendente di cui è stato rilevato il mancato possesso del green pass, per gli adempimenti di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9-quinquies del DL. 52/2021;

Luogo.....data.....

Il Datore di Lavoro e titolare del trattamento

.....

ACCETTAZIONE DELLA DELEGA - PRESA VISIONE E RICEVUTA

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di accettare liberamente la delega a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Nome e Cognome

Firma

.....

.....

Il presente atto di delega rimane agli atti presso la sede dell'Ente e potrà essere consultato ogni qualvolta ne sia effettuata specifica richiesta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 16 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

ALLEGATO IV

Istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19

CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 EMESSE DALLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC

ISTRUZIONI

- Effettuare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile APP VERIFICA C19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

I controlli possono essere effettuati senza la necessità di avere una connessione internet (offline).

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

MODALITÀ DI VERIFICA

Aprire l'applicazione APP VERIFICA C19 già scaricata dagli store per l'installazione sul dispositivo mobile del verificatore.	
Avviare la scansione premendo il pulsante "SCANSIONA IL QR CODE"	

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 17 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

Inquadrare il QR code della certificazione verde COVID-19 dell'intestatario per verificare l'autenticità e validità della Certificazione.



Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

- in caso di Certificazione valida si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione ed è consentito l'accesso;
- in caso di Certificazione non valida si visualizza una X rossa con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione; in questo caso non è consentito l'accesso.



Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 18 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

FAC SIMILE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

<p>EU Digital COVID Certificate</p> <p>Certificazione verde COVID-19</p> 	 <p>Cognome e Nome Surname(s) and forename(s) Rossi Mario</p> <p>Data di nascita Date of birth (yyyy-mm-dd) 1968-03-25</p> <p>Identificativo univoco del certificato Unique certificate identifier XXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>																
<p>INFORMAZIONI GENERALI</p> <p>certificato rilasciato da: Ministero della salute, ITALIA. issued by: Ministry of health, ITALY.</p> <p>APP di verifica autenticità e validità in Italia: Verifier APP in Italy VerificaC19</p> <p>per ulteriori informazioni e informativa privacy: www.dgc.gov.it; www.salute.gov.it</p> <p>Il presente certificato non è un documento di viaggio. L'efficacia scientifica delle vaccinazioni, i test e la guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in vista delle nuove varianti del virus. Prima di viaggiare, controllate le misure di salute applicate nel paese di destinazione e le restrizioni applicabili. Per ulteriori informazioni, visitate https://ecdc.europa.eu/en</p> <p>This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in view of new variants of concern of the virus. Before traveling, please check the applicable public health measures and related restrictions applied at the point of destination. Relevant information can be found here: https://ecdc.europa.eu/en</p> <p>Posting instructions</p> 	<p>VACCINATION CERTIFICATE CERTIFICATO DI VACCINAZIONE</p> <table border="0"> <tr> <td>Malattia o agente bersaglio Disease or agent targeted</td> <td>COVID-19</td> </tr> <tr> <td>Tipo di vaccino Vaccine/prophylaxis</td> <td>SARS-CoV-2 mRNA vaccine</td> </tr> <tr> <td>Denominazione del vaccino Vaccine medicinal product</td> <td>COMIRNATY</td> </tr> <tr> <td>Produttore o titolare dell'AIC del vaccino Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer</td> <td>Biotach Manufacturing GmbH</td> </tr> <tr> <td>Numero delle dosi effettuate/numero totale dosi previste Number in a series of vaccinations/doses and the overall</td> <td>2/2</td> </tr> <tr> <td>Data dell'ultima somministrazione Date of vaccination (yyyy/mm/dd)</td> <td>2021/06/05</td> </tr> <tr> <td>Nazione in cui è stata eseguita la vaccinazione Member State of vaccination</td> <td>IT</td> </tr> <tr> <td>Ente che ha rilasciato il certificato Certificate issuer</td> <td>Ministero della Salute</td> </tr> </table> <p>Il presente certificato è valido 370 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione.</p>	Malattia o agente bersaglio Disease or agent targeted	COVID-19	Tipo di vaccino Vaccine/prophylaxis	SARS-CoV-2 mRNA vaccine	Denominazione del vaccino Vaccine medicinal product	COMIRNATY	Produttore o titolare dell'AIC del vaccino Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer	Biotach Manufacturing GmbH	Numero delle dosi effettuate/numero totale dosi previste Number in a series of vaccinations/doses and the overall	2/2	Data dell'ultima somministrazione Date of vaccination (yyyy/mm/dd)	2021/06/05	Nazione in cui è stata eseguita la vaccinazione Member State of vaccination	IT	Ente che ha rilasciato il certificato Certificate issuer	Ministero della Salute
Malattia o agente bersaglio Disease or agent targeted	COVID-19																
Tipo di vaccino Vaccine/prophylaxis	SARS-CoV-2 mRNA vaccine																
Denominazione del vaccino Vaccine medicinal product	COMIRNATY																
Produttore o titolare dell'AIC del vaccino Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer	Biotach Manufacturing GmbH																
Numero delle dosi effettuate/numero totale dosi previste Number in a series of vaccinations/doses and the overall	2/2																
Data dell'ultima somministrazione Date of vaccination (yyyy/mm/dd)	2021/06/05																
Nazione in cui è stata eseguita la vaccinazione Member State of vaccination	IT																
Ente che ha rilasciato il certificato Certificate issuer	Ministero della Salute																

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 19 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

ALLEGATO V

ENTE: REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE

Modulo 1 – Verbale di accertamento del mancato possesso/presentazione della Certificazione Verde Covid-19 – dipendenti regionali.

Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singoli moduli per ogni soggetto.

A tutti i soggetti che non presentano o non possiedono il green pass non dovrà essere consentito l'accesso all'interno della struttura dell'Ente e qualora già all'interno della struttura dovrà essere intimato ai medesimi di lasciare immediatamente la stessa.

☐ accertamento svolto all'accesso della struttura

☐ accertamento svolto all'interno della struttura

Si accerta che Il/la Sig..... C.F..... dipendente della
Regione Umbria – Giunta Regionale, Servizio
(Dirigente.....) il giorno

- ☐ a richiesta da parte dell'incaricato, si è rifiutato di esibire la certificazione verde Covid- 19;
- ☐ a richiesta da parte dell'incaricato, ha dichiarato di essere sprovvisto di certificazione verde Covid- 19;
- ☐ a richiesta da parte dell'incaricato, è risultato sprovvisto di certificazione verde Covid- 19 in corso di validità.

Il presente modulo sarà trasmesso al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane, per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al dirigente del Servizio dove il dipendente svolge l'attività lavorativa.

Luogo.....

Data

Il Lavoratore

l'incaricato

.....

.....

Regione Umbria Giunta Regionale	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 00	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 20 di 20
		File: PO - Modalità operative verifica green pass (Rev.00) REGIONE UMBRIA2021-10-12.doc	

ENTE: REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE

Modulo 2 - Verbale di accertamento del mancato possesso/presentazione della Certificazione Verde Covid-19 da parte di soggetti esterni.

Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singoli moduli per ogni soggetto.

A tutti i soggetti che non presentano o non possiedono il green pass non dovrà essere consentito l'accesso all'interno della struttura dell'Ente.

Si accerta che Il/la Sig..... C.F..... dipendente della
Soc./Ente....., il giorno
presso la sede regionale

- ☐ a richiesta da parte dell'incaricato, si è rifiutato di esibire la certificazione verde Covid- 19;
- ☐ a richiesta da parte dell'incaricato, ha dichiarato di essere sprovvisto di certificazione verde Covid- 19;
- ☐ a richiesta da parte dell'incaricato, è risultato sprovvisto di certificazione verde Covid- 19 in corso di validità.

Sino alla data di presentazione della certificazione verde Covid – 19, sarà inibito l'accesso in struttura.

Distinti saluti.

Il Soggetto esterno

.....

L'incaricato

.....